



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

Titolo VI Classe 8¹

Decreto direttoriale Oggetto Modifica del Regolamento del Centro di ricerca interdipartimentale "Migrazione e riconoscimento genere diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGeD)".

Il Direttore

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- VISTO il Decreto Rettorale 1906-2005 del 8/8/2005 con il quale è stato costituito il centro di Ricerca interdipartimentale "Studi di Genere" e approvato il relativo Regolamento e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 2503/2015 del 24/11/2015 con il quale è stata approvata la modifica del Regolamento interno del Centro per l'adeguamento alle nuove disposizioni e il cambio di denominazione in Centro di Ricerca Interdipartimentale Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGeD);
- VISTA la delibera del Comitato Scientifico del Centro MeRGeD del 16/12/2024 relativa all'approvazione della modifica del c. 6 dell'art. 6 del Regolamento del Centro;
- VISTA la delibera del Comitato Scientifico del Centro MeRGeD del 24/3/2026 relativa all'approvazione dell'adesione dei Dipartimenti di Fisica "Alessandro Volta", di Ingegneria Civile e Architettura e di Matematica "Felice Casorati";
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 1933 del 2/12/2013 in merito al trasferimento dei procedimenti di costituzione degli Organi dei Centri ai Dipartimenti;
- VISTO il Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGeD)

DECRETA

Il Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGeD) è modificato agli artt. 1 e 6 come segue:

¹ [data e numero di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all'atto della protocollazione del decreto]

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di

- Chimica,
- Giurisprudenza,
- Ingegneria industriale e dell'informazione,
- Medicina interna e terapia medica,
- Medicina molecolare,
- Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense,
- Scienze economiche e aziendali,
- Scienze del Farmaco,
- Musicologia e Beni Culturali,
- Scienze Politiche e Sociali,
- Scienze del sistema nervoso e del comportamento,
- Scienze della terra e dell'ambiente,
- Studi umanistici,
- Biologia e biotecnologie "Lazzaro Spallanzani"
- Fisica "Alessandro Volta"
- Ingegneria Civile e Architettura
- Matematica "Felice Casorati"

dell'Università degli Studi di Pavia, il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGeD).

Art. 6 – Il Comitato tecnico scientifico

Comma 6

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. I componenti designati che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, senza darne giustificazione, decadono automaticamente. La decadenza verrà comunicata dal Centro al Dipartimento di afferenza del membro decaduto.

Il Direttore del Dipartimento
Silvia Figini
(documento firmato digitalmente)

Pavia, data del protocollo

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DI
Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità –
Migration Recognition Gender Diversity-
(MERGED)**

Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di
Chimica,
Giurisprudenza,
Ingegneria industriale e dell'informazione,
Medicina interna e terapia medica,
Medicina molecolare,
Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense,
Scienze economiche e aziendali,
Scienze del Farmaco,
Musicologia e Beni Culturali,
Scienze Politiche e Sociali,
Scienze del sistema nervoso e del comportamento,
Scienze della terra e dell'ambiente,
Studi umanistici,
Biologia e biotecnologie "Lazzaro Spallanzani"
Fisica "Alessandro Volta"
Ingegneria Civile e Architettura
Matematica "Felice Casorati"

dell'Università degli Studi di Pavia, il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Migrazione e Riconoscimento Genere Diversità - Migration Recognition Gender Diversity (MeRGed).

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali

Art. 3 - Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- promuovere, svolgere e diffondere attività di studio e di ricerca a livello nazionale e internazionale sui fenomeni migratori, i temi del genere, il multiculturalismo e il riconoscimento della differenza;
- privilegiare nell'ambito di tali studi e ricerche la prospettiva multidisciplinare;
- istituire o associarsi a reti internazionali di studio e ricerca su tali temi;
- facilitare lo sviluppo di progetti interdisciplinari e richieste di finanziamento a livello nazionale ed internazionale;
- istituire, in accordo con i rispettivi Dipartimenti, appositi insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Laurea, nei Dottorati di ricerca, nelle Scuole di perfezionamento e nei Master al fine di promuovere la formazione su tali tematiche e far nascere nuove professionalità;
- istituire appositi corsi di formazione permanente anche al di fuori dell'Università e in collaborazione con altri Enti;
- sostenere la dimensione di genere, delle pari opportunità e della diversità culturale ed etnica nella ricerca scientifica sia in settori monodisciplinari che interdisciplinari;
- favorire lo sviluppo di rapporti scientifici e di collaborazione tra Università e Enti di ricerca pubblici e privati;
- collaborare con Enti territoriali, nazionali e internazionali per la diffusione delle tematiche di genere e per mettere a punto modelli di governance del fenomeno migratorio e interventi atti a favorire le pari opportunità;
- stimolare i decisori politici ad adeguamenti della normativa legislativa e a sviluppare politiche integrate di governance;
- organizzare convegni, seminari, manifestazioni pubbliche;

- formulare programmi pilota per l'orientamento universitario dei giovani e delle giovani che tenga conto della coerenza tra offerta universitaria e mercato del lavoro.

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

Il Presidente

Il Comitato tecnico-scientifico.

La Giunta

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predisporre le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. E' nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato. Al Direttore del Dipartimento ospitante la sede del Centro sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un Vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da rappresentanti designati da ciascun dipartimento aderente al Centro, di norma scelti tra il personale docente, nel numero seguente:

Esso è composto da 1 a 4 componenti designati da ciascun Dipartimento aderente al Centro, di norma scelti tra: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti di ruolo ad esaurimento. Membro di diritto, con voto deliberativo, è il presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

Esso è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. I componenti designati che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, senza darne giustificazione, decadono automaticamente. La decadenza verrà comunicata dal Centro al Dipartimento di appartenenza del membro decaduto.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 7 - La Giunta

In relazione alla complessità delle attività e al numero dei componenti, il Comitato tecnico scientifico costituisce al suo interno una Giunta, con poteri deliberativi, cui demandare specifici compiti di ordinaria amministrazione.

La Giunta è composta dal Presidente e da altri sei membri proposti dal Presidente e scelti tra i componenti del CTS.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche della Giunta avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 9 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 11 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro dovrà avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti. La loro disponibilità dovrà essere assicurata in sede di presentazione della proposta di costituzione del Centro.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale messi a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Il Centro potranno altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 12 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 14 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venir meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 16 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.